



# CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 23/3/2016

PUBBLICAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
13 CC 16	05/03.01	4/16			

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventitre** del mese di **marzo**, alle ore **18,24** in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione composto da:

BUTTIERO Eugenio sindaco: presente  
e dai consiglieri comunali:

	P.	A.	G.		P.	A.	G.
1. BARBERO Luca	X			13. FORNARO Dafne	X		
2. MASCIOTTA Angelo	X			14. GAIDO Marco		X	
3. BORDIGNON Corrado	X			15. CHIABRANDO Andrea	X		
4. CHIABRANDO Riccardo	X			16. BRUERA Marcello	X		
5. BORLIZZI Giacomo	X			17. CROSETTI Claudio		X	X
6. ABATE Alberto	X			18. PUCA Massimiliano		X	
7. MILANA Luca	X			19. CANAL Giorgio	X		
8. BUFFA Rosella	X			20. PAZE' Enrica	X		
9. RICCHIARDI Stefano	X			21. CARIGNANO Luigi	X		
10. LE DONNE Goffredo	X			22. ZANELLO Piero	X		
11. BERTI Giuseppino		X		23. BESSONE Piera		X	
12. MENSA Raju	X			24. MARTINA Mauro	X		
				TOTALE	19	5	1

Sono, pertanto, presenti n. 20 membri del consiglio comunale;

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: BONI Agnese, AGLIODO Franco, PIVARO Paolo, MAGNANO Franco, PISANIELLO Angelo e FALZONI Roberta;

Presiede il sig. Luca BARBERO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Assiste alla seduta il Segretario generale dott.ssa Annamaria LORENZINO;

Il presidente, constatata la presenza dei consiglieri in numero valido per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.**

Il presidente del consiglio, sig. Luca BARBERO cede la parola all'assessore alle risorse sig. Paolo PIVARO per l'illustrazione della proposta in oggetto.

Successivamente il presidente cede la parola al consigliere sig. Marcello BRUERA.

A questo punto il presidente propone ai consiglieri di sospendere brevemente la seduta, per delucidazioni chieste al dott. Roberto SALVAIA.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 20 consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

Di accogliere la proposta di sospensione della seduta consiliare fatta dal presidente.

La seduta sospesa alle ore 21,40 è riaperta alle ore 21,54 con la presenza di 16 consiglieri e 6 assessori, essendo usciti dall'aula i consiglieri sig.ri: Angelo MASCIOTTA, Stefano RICCHIARDI, Rosella BUFFA e Riccardo CHIABRANDO.

Indi il presidente cede la parola all'assessore sig. Paolo PIVARO, alla consigliera sig.ra Enrica PAZE' e al dirigente del settore finanze dott. Roberto SALVAIA.

Durante l'intervento dell'assessore sig. Paolo PIVARO entrano in aula i consiglieri sig.ri: Angelo MASCIOTTA e Stefano RICCHIARDI; durante l'intervento del dott. Roberto SALVAIA, entra in aula la consigliera sig.ra Rosella BUFFA: i presenti sono 19.

Successivamente il presidente cede la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto. Intervengono i consiglieri sig.ri: Marcello BRUERA e Giorgio CANAL.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 56, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.1, comma 639, della L. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e s.m.e i., istituisce, a decorrere dall'1/01/2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone, in relazione a tali presupposti impositivi, da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, e le recenti modifiche introdotte dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 639 della L.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 14, lettera a) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede, con riferimento alla TASI, che l'imposta è posta a carico "sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- l'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art.1, comma 14, lettera b) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- l'art. 1, comma 675 della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Visti:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il quale attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, il quale ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, successivamente modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nel quale viene stabilito che per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al

punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

- l'art.1, comma 28 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), in base al quale, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo, i comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

1) l'art. 1, comma 678 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non può eccedere il limite del 1 per mille;

- l'art.1, comma 14, lettera c) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) con il quale, al succitato comma 678, è aggiunto in fine il seguente periodo "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento". Pertanto l'aliquota dello 0,2 % applicata nell'anno 2105 è compatibile con tale disposizione normativa;

- l'art. 1, comma 14, lettera d) Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) con il quale, al comma 681 della L.147/2013, è aggiunto in fine il seguente periodo "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo".

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero approvate per l'anno 2015, con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, le seguenti aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI):

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	RENDITA UNITA' ABITATIVA	DETRAZIONE	CODICE TRIBUTO
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), rientranti nelle seguenti tipologie: (*) (**)  - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;  - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  - Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  - Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio	0,33%	Fino a €. 300,00	€. 160,00	3958
		Da €. 300,01 a €. 400,00	€. 150,00	
		Da €. 400,01 a €. 500,00	€. 130,00	
		Da €. 500,01 a €. 600,00	€. 120,00	
		Da €. 600,01 a €. 800,00	€. 100,00	

urbano come unica unità immobiliare, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata.  - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.	Da € 800,01 a € 900,00	€ 70,00
	Da € 900,01 a € 1.000,00	€ 60,00
	Da € 1.000,01 a € 1.200,00	€ 50,00
	Oltre € 1.200,01	€ 0,00

**La rendita da prendere in considerazione - ai soli fini dell'individuazione della detrazione spettante - è riferita al solo alloggio, con esclusione delle pertinenze, così come registrata negli atti catastali, ossia rendita senza la rivalutazione del 5%.**

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, escluse le pertinenze. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento per l'applicazione della TASI, il Tributo è dovuto nella misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore.	0,33%		Detrazione per l'utilizzatore dell'immobile sino a concorrenza dell'imposta dovuta	3961
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,20%			3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%			3959
Tutte le altre tipologie di immobili	0,00%			-

(\*) E' concessa un'ulteriore detrazione di € 100,00, indipendentemente dal valore della rendita catastale dell'immobile, a favore dei proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nel caso in cui almeno un componente del relativo nucleo familiare anagrafico rientri nelle condizioni di "handicap grave", come definito dall'art. 3, comma 3 della L.104/92, accertato dalle commissioni mediche indicate dall'art. 4 della medesima Legge.

- Per poter beneficiare della detrazione dovrà essere presentato, entro la data stabilita per il versamento a saldo dell'imposta, apposito modulo di dichiarazione sostitutiva predisposto dall'ufficio tributi con allegata copia "criptata" del verbale rilasciato dalla competente commissione medica di cui all'art. 4 della L. 104/92, in corso di validità per tutto il periodo di fruizione della riduzione; qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per l'anno 2014 ai medesimi fini, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, e qualora la copia del verbale già presentato sia in corso di validità anche per tutto l'anno 2015, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione.

- Il diritto alla riduzione spetta dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di certificazione alla commissione medica di cui all'art. 4 della L. 104/92.

- Per le certificazioni soggette a revisione, lo stato di handicap grave permane qualora il contribuente sia ancora in attesa di convocazione per visita da parte dell'INPS.

(\*\*) E' concessa, per i soli nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sino a € 25.000,00 indipendentemente dal valore della rendita catastale dell'immobile, un'ulteriore detrazione di € 40,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

- Per poter beneficiare della detrazione dovrà essere autocertificato l'ISEE in corso di validità del nucleo familiare mediante compilazione di apposito modulo di dichiarazione sostitutiva predisposto dall'ufficio tributi, da consegnare al medesimo ufficio entro la data stabilita per il versamento a saldo dell'imposta.

**L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE DETRAZIONI (PER: RENDITA CATASTALE DELL'ALLOGGIO - HANDICAP GRAVE - FIGLI) NON PUO' SUPERARE L'IMPORTO MASSIMO DI € 300,00**

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/2015.

Rilevato che, per i servizi di cui all'art. 11 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, sono riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione i costi previsti per l'anno 2016, al netto delle entrate a specifica destinazione.

Visto che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 683 della L.147/2013 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine di approvazione da parte dei comuni dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Richiamati altresì:

- il comma 26 dell'art.1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;
- il comma 28 dell'art.1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il quale prevede che i comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (0,8 per cento);
- il comma 14, lettera b) dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il quale sostituisce il comma 669 della L. 147/2013, stabilendo che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**”;
- l'art.1, comma 14, lettera c) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) con il quale viene integrato il comma 678 della L. 147/2013, stabilendo che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Ritenuto di mantenere per l'anno 2016, per le fattispecie imponibili, le stesse aliquote della TASI approvate per l'anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22/07/2015, esecutiva ai sensi di legge.

Dato atto che, per il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, a decorrere

all'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5° Commissione nella seduta del 14/03/2016.

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 7, comma 3, dello Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 13 voti favorevoli e 6 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Giorgio CANAL, Enrica PAZE', Luigi CARIGNANO, Mauro MARTINA, Marcello BRUERA e Andrea CHIABRANDO, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

1) Di avvalersi, per l'anno 2016, della facoltà di superare l'aliquota massima del 2,5 per mille mantenendo la maggiorazione TASI di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 nella stessa misura dello 0,8 per mille già applicata per l'anno 2015.

2) Di stabilire, ai sensi dall'art.1 comma 14, lettera c) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha modificato ed integrato l'art.1, comma 678 della L. 147/2013, l'aliquota nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3) Di approvare per l'anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, le aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le quali determinano un gettito stimato in € 140.000,00.

4) Di dare atto che il gettito del tributo, pari ad € 140.000,00, consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili di cui allegato A) alla presente deliberazione, pari al 10,55%.

5) Di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, escluse le pertinenze, la TASI a carico del possessore è fissata nella misura del 90% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta, dando atto che invece nulla è dovuto da parte dell'utilizzatore in quanto trattasi di immobili destinati ad abitazione principale del detentore ed

in quanto tali esclusi dalla TASI in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 14, lettere a) e b) della 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

6) Di dare altresì atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento hanno efficacia dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006.

7) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.



## COSTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA E' DIRETTA LA TASI PER L'ANNO 2016

Miss.	Descrizione Missione	Progr.	descrizione Programma	Costo del servizio	Entrate a destinazione specifica del servizio	Costo del Servizio al netto delle entrate a specifica destinazione
1	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.327.150,00		1.327.150,00

## Allegato B)

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALiquOTA	RENDITA UNITA' ABITATIVA	DETRAZIONE	CODICE TRIBUTO
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, escluse le pertinenze. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento per l'applicazione della TASI, il Tributo è dovuto nella sola misura del 90% dal possessore.	0,33%			3961
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,20%			3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%			3959
Tutte le altre tipologie di immobili	0,00%			



Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to: Luca BARBERO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dr.ssa Annamaria LORENZINO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune in data odierna e, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**- 1 APR. 2016**

Pinerolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dr.ssa Annamaria LORENZINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Pinerolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pinerolo, li **- 1 APR. 2016**



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Pinerolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: \_\_\_\_\_